

# Tavola Rotonda in materia di normativa antiriciclaggio

Milano, 3 luglio 2006

Avv. Leonardo Proni - Ashurst



# Le Fonti

- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della Direttiva 2001/97/CE;
- Decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141 Regolamento antiriciclaggio;
- Provvedimento del 24 febbraio 2006 Ufficio Italiano Cambi Istruzioni applicative;
- Chiarimenti UIC aggiornati al 21 giugno 2006



# 1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE: MODALITÀ PRATICHE E CASISTICA

### 1.1 Obbligo di identificazione:

Quando l'avvocato, in nome o per conto del cliente compie qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assiste il cliente nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti

:

- (a) trasferimento di beni immobili o attività economiche;
- (b) gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni;
- (c) l'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
- (d) l'organizzazione di apporti per costituire, gestire o amministrare una società;
- (e) costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.



#### 1.2 Esenzioni

- (a) Valore inferiore a Euro 12.500.
- (b) Attività di recupero crediti: precisazione da parte dell'UIC, nell'ultimo provvedimento pubblicato in data 21 giugno 2006: "l'incarico di recupero del credito di importo superiore ad Euro 12.500 che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio......".
- (c) Attività svolte in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe.
- (d) Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'autorità giudiziaria.
- (e) Attivita' di docenza svolta nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento.



- 1.3 Chiarimenti UIC (pubblicate il 21 giugno 2006) su particolari tipologie di prestazioni professionali:
- (a) **Prestazioni Professionali Periodiche**: prima identificazione e registrazione all'atto di accettazione dell'incarico, e nuova registrazione all'atto del rinnovo dell'incarico.
- (b) **Contratti di consulenza a compenso fisso annuale**: gli obblighi si applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale di importo superiore a Euro 12.500 o di valore non determinato né determinabile.
- (c) Contratti di consulenza con prestazioni predeterminate: ciascuna prestazione deve essere registrata singolarmente al momento di conferimento dell'incarico.
- (d) Incarichi ricevuti da altro professionista: in caso di incarico conferito da un professionista ("A"), per conto di un proprio cliente, ad un altro professionista ("B"), senza che l'incarico sia conferito congiuntamente a due professionisti, il professionista "B" dovrà identificare e registrare sia il professionista "A" sia il cliente di "A", salvo che l'assistenza di B non si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza l'esame della posizione giuridica del cliente di A.



# 1.4 Alcune questioni pratiche



(a) QUANDO: al momento dell'accettazione dell'incarico secondo le Istruzioni applicative del 24 febbraio 2006; invece, per il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2006 n. 141, l'identificazione va effettuata al momento in cui inizia la prestazione;

### (b) QUALI INFORMAZIONI:

**Persone fisiche**: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale e estremi documento di identificazione.

Persone giuridiche: denominazione, sede legale e codice fiscale. Inoltre, è necessario identificare la persona per conto della quale il cliente opera nonché verificare l'esistenza del potere di rappresentanza in base a documentazione prodotta dal cliente.

#### Per entrambi:

- l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- la **data** dell'avvenuta identificazione;
- la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita secondo l'Allegato A al Provvedimento UIC 24/2/2006;
- il **valore** dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.



#### ALLEGATO A

### Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione<sup>1</sup>

### A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe



- 1.4 Alcune questioni pratiche segue
- (c) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE:
- DIRETTA:
- INDIRETTA
- A DISTANZA



### MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DIRETTA:

Effettuata alla **presenza fisica contestuale** del cliente. Tale forma è quella che deve essere usata di norma, salvo che non sussistano particolari circostanze. Inoltre, deve essere usata anche quando si ritengano le altre forme non attendibili o presenti rischi in termini di sicura individuazione, ovvero ancora non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.



### MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE INDIRETTA:

Può essere utilizzata quando:

- 1. il cliente è **già stato identificato** direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;
- i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da **atti pubblici, scritture private autenticate** o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da **dichiarazione dell'autorità consolare italiana**, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;
- i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da **attestazione di un altro professionista o di una società di revisione** di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.



### MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA:

Può essere effettuata quando al **cliente è stata rilasciata apposita attestazione**, del fatto che il cliente ha un conto o un rapporto presso l'intermediario, da parte di:

- 1. **intermediari abilitati** ai sensi dell'art. 4 del decreto (banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.);
- 2. **enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea**, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001;
- 3. **banche** aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, **purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale** (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.



# 1.4 Alcune questioni pratiche – segue

Delega ad un collaboratore o dipendente per l'acquisizione dei dati identificativi – un esempio.



# AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO AI SENSI DEL DM 3 febbraio 2006 n. 141 ("Decreto") E DEL Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 ("Provvedimento")

Lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO ●, con sede in ● (di seguito "Studio Legale") in persona del legale rappresentante ed altresì i sottoscritti avvocati (di seguito "Avvocati") [*indicare nominativi soci*], nella qualità di soci e/o esercenti l'attività professionale presso lo Studio Legale nel quale i medesimi sono domiciliati:

#### AUTORIZZANO

•, nato/a a •, il •, dipendente dello Studio Legale con la qualifica di office manager, alla tenuta dell'Archivio Unico per conto dello Studio Legale e degli Avvocati, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 6 e 8 del Decreto nonchè dell'Art. 7 del Provvedimento e, più in generale, secondo le previsioni della vigente normativa antiriciclaggio (la "Normativa").

Il trattamento dei dati ai fini della Normativa dovrà in ogni caso essere conforme ai principi di legge ed, in particolare, alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Esso, pertanto, dovrà essere lecito e corretto, effettuato su dati raccolti e registrati per scopi determinati dalla Normativa, espliciti e legittimi, esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ed osservandosi tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni.

Ai fini di quanto precede La nominiamo, inoltre, preposta alla custodia delle parole chiave. Le ricordiamo che dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta delle parole chiave e nella conseguente loro protezione.

Qualora l'esecuzione di quanto sopra comporti spese, dovrà riferirne al Managing Partner dello Studio Legale per l'assunzione delle decisioni relative.

Avv. ●



# 1.4 Alcune questioni pratiche – segue

Comunicazione al cliente di avvenuta identificazione e registrazione – un esempio.



# 3. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: INDICATORI E CASI PRATICI

### 3.1 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

"ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale."



La segnalazione va fatta anche quando non vi sarebbe obbligo di identificazione (ad es. l'operazione è di valore inferiore a Euro 12.500)



# 3.2 Obbligo di segnalazione: termini

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo.

Art. 36, comma (iv) del Codice Deontologico Forense ?



### 3.3 Esclusioni

- quando il professionista esamina la posizione giuridica del cliente (distinzione tra attività di consulenza "statica" e attività di consulenza "dinamica");
- espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o arbitrale (o organismi di conciliazione previsti dalla legge).



# 3.4 Profilo del rischio e valutazione: distinzione tra aspetti oggettivi e soggetti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione di **operazioni sospette**, Il professionista si avvale delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle derivanti dall'attività professionale prestata.

Agli stessi fini, il professionista valuta **complessivamente nel tempo** i rapporti intrattenuti con il cliente, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste.

Il professionista deve valutare le incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio del cliente.



### 3.5 Definizione del concetto di rischio:

Per "**rischio**" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla **conoscenza dei clienti** e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

Oggettivi: caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore).

**Soggettivi**: le **caratteristiche dei clienti** (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).



# 3.6 Definizione di operazioni sospette

E' sospetta l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte con riferimento agli indicatori oggettivi e soggettivi del profilo di rischio, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.



### 3.7 Criteri di individuazione di operazioni sospette:

Nell'individuazione di operazioni sospette, occorre avere riguardo ai criteri generali di cui all'art. 4 della Parte IV delle Istruzioni applicative UIC 24/2/2006, e cioè:

- al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- a operazioni che appaiono **incongrue** rispetto alle **finalità** dichiarate;
- all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- al ricorso ingiustificato a tecniche di **frazionamento** delle operazioni.
- all'ingiustificata **interposizione** di soggetti terzi;
- all'ingiustificato **impiego di denaro contante** o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla **reticenza nel fornire informazioni complete** circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Rinvio all'Allegato C delle Istruzioni applicative per gli indicatori di anomalia.



### 3.8 Indicatori di anomalia: categorie

- 1. Indicatori di anomalia connessi al **comportamento** del cliente
- 2. Indicatori di anomalia connessi al profilo **economico-patrimoniale** del cliente
- 3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni
- 4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
- 5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari
- 6. Indicatori di anomalia relativi alla **costituzione e alla amministrazione** di imprese, società, trust ed enti analoghi
- 7. Indicatori di anomalia relativi ad **operazioni contabili** e di **sollecitazione del pubblico risparmio**
- 8. Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi



# 3.9 Indicatori di anomalia: contemperamenti

- 1. la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori **non costituisce di per sé motivo sufficiente** per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette
- 2. sono altresì significativi per la rilevazione **ulteriori comportamenti** che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto
- 3. l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità